



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Nord

Procedimento 5/2025/INTERREGIONALE NORD

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Nord,
a scioglimento della riserva assunta, dato atto che

° in data 05.09.2025 il Procuratore Associativo Avv. Dario Murra inviava alla Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri “Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri Ex art 10 regolamento Procura Associativa” a carico di: a) [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in [REDACTED] – c.f. [REDACTED] e b) [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], nella sua qualità di presidente e responsabile safeguarding della [REDACTED]; all’atto di deferimento erano allegate le attività istruttorie svolte dalla Procura Associativa, comprese dichiarazioni assunte della signora [REDACTED], madre della tesserata minore coinvolta nei fatti, e dichiarazioni rese da altri tesserati, raccolte dal Child Safeguarding Focal Point della sede centrale del CSI (ufficio Policy);

° in data 08.09.2025 Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri con proprio provvedimento nominava il Collegio Interregionale Nord nelle persone dei Probiviri Fabio Luigi Arrigoni (Presidente); Silvia Cavallini (relatrice); Alessandro Spano (componente).

° in data 11.09.2025 il Presidente del Collegio Interregionale Nord convocava le parti all’udienza del Collegio da tenersi per via telematica il giorno lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 18:30 sulla piattaforma Teams e contestualmente fissava la Segreteria del procedimento presso la Segreteria del Comitato CSI di Forlì. Gli atti del procedimento venivano posti a disposizione delle parti e dalle stesse acquisiti;

° in data 19.09.2025, nei termini, è pervenuta a questo Collegio, memoria difensiva denominata “Memoria [REDACTED].pdf” con allegati “doc. 1 - Lettera raccomandata 4.7.25; doc. 2 – Dimissioni [REDACTED] e documentazione lavorativa” da parte dell’Avv. Angelo Russo anche per conto dell’Avv. Valentina Palmisano, in qualità di difensori nominati della minore [REDACTED] e della madre [REDACTED] nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore medesima quale parte offesa del procedimento. Contestualmente venivano trasmessi a questo Collegio il “Doc. 1 - Lettera raccomandata 8.7.25.pdf”, il “Doc. 2 - Dimissioni [REDACTED] e documentazione lavorativa.pdf”, il “tesserino Avv. Russo.pdf”.

° in data 01.10.2025, nei termini, è pervenuta a questo Collegio, memoria difensiva denominata “Memoria [REDACTED] (Collegio Probiviri CSI - Proc. n. 5-2025)_signed.pdf” da parte dell’Avv. Matteo Benciolini nell’interesse dell’[REDACTED] e del Sig. [REDACTED], in proprio e quale rappresentante legale p.t. del sodalizio. Contestualmente pervenivano a questo Collegio il documento denominato “1. Autorizzazione [REDACTED].pdf” ed il documento denominato “2. Modello di codice di condotta e di gestione (CSI).pdf”.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Di tali memorie si è data comunicazione in data 2 ottobre 2025 a parte offesa, a parte incolpata ed al Procuratore associativo a mezzo email.

In sede di udienza, presenti le parti assistite dai legali nominati, nonché il Procuratore associativo, le parti sono state sentite, intendendo le stesse rendere dichiarazioni e rispondere a domande. Le parti hanno in sostanza richiamato il contenuto delle memorie, fornendo precisazioni.

Il Procuratore Associativo e le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

Il Collegio, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, si è riservato.

Fatti e motivi del deferimento; memorie delle parti

Il Procuratore Associativo riferisce nell'atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri che la Sig.ra ██████████ madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ██████████ in data 8 luglio 2025 ha investito l'Ufficio di Policy a tutela e salvaguardia dei minori istituito presso la Presidenza Nazionale del CSI, della valutazione di un presunto episodio di ██████████ accaduto asseritamente nella notte tra il 12 e il 13 giugno del corrente anno e della inadeguata risposta della ██████████ nell'attivazione delle procedure di tutela della stessa previste dalla normativa vigente (art. 16 del D.Lgs 39/2021).

L'istruttoria svolta da parte della Procura Associativa è rimasta circoscritta all'applicazione delle procedure e del codice di comportamento vigente; il giorno 23 luglio 2025 è stata ascoltata dal Procuratore Associativo del Centro Sportivo Italiano APS, Avv. Dario Murra, la sig.ra ██████████ madre della minore ██████████ di cui è stato prodotto verbale quale allegato n. 2) all'atto di deferimento.

Il Procuratore Associativo ha poi proceduto ad un'istruttoria documentale allegando altresì all'atto di deferimento "1) lettera legali della minore e suoi allegati"; "3) Mail deposito dossier del Child Safeguarding Focal Point della sede centrale (ufficio Policy) con allegati"; "4) Codice di comportamento CSI"; "5) schema procedurale da seguire in caso di abusi o presunti tali".

Il Procuratore Associativo sottopone a questo Collegio la violazione del codice di comportamento e delle prescritte procedure in materia di tutela dei minori nell'ambito delle attività istituzionali del Centro Sportivo Italiano e delle sue affiliate. La minore da tutelare, secondo le allegazioni del Procuratore Associativo, si è trovata in una situazione di rilevante disagio. Secondo la Procura Associativa sussisterebbe una violazione del codice di comportamento in ordine al principio dell'adeguatezza del contesto in cui si svolge attività nel rispetto dei minori. Nella ricostruzione esposta dal Procuratore Associativo gli adempimenti a tutela della minore non sarebbero stati svolti in modo conforme e adeguato, bensì in violazione delle apposite disposizioni e la procedura di gestione delle segnalazioni istituita dal CSI non è stata rispettata da parte poichè la prescritta comunicazione al Child Safeguarding Focal Point della sede centrale è stata fatta solo a seguito di segnalazione diretta del tesserato attraverso i legali della madre, mentre l'ASD e il suo responsabile nominato "safeguarding" si sono attivati solo in seguito al sollecito dell'ufficio centrale. Il



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Procuratore Associativo infine contesta come la vicenda ha avuto una notevole risonanza con danno dell'immagine del CSI.

La parte coinvolta, madre della minore, contesta alla [REDACTED] ed al sig. [REDACTED] tre profili di responsabilità con rilevanza associativa: "a) *Inadeguatezza della vigilanza*" "b) *Omissione delle procedure di tutela*" "c) *Danno reputazionale al CSI e all'ordinamento sportivo*". Nella memoria viene eccepito come l'ASD ha organizzato un'attività (lavorativa) con minori senza disporre effettivamente un sistema efficace di prevenzione, supervisione e contenimento dei rischi. Secondo l'esponente si è generato un vuoto di protezione incompatibile con il mandato fiduciario ricevuto dalle famiglie al momento dell'affidamento dei propri figli alla struttura. Viene poi posto in rilievo il fatto che l'Associazione non ha attivato alcun protocollo di propria iniziativa con riferimento all'attivazione che doveva essere tempestiva del Child Safeguarding Focal Point. Di fatto non vi è stata alcuna attivazione delle procedure di tutela e safeguarding. Nella ricostruzione della parte è mancato un intervento tempestivo del Responsabile safeguarding dell'ASD oltre all'attivazione formale delle procedure previste dalle policy del Centro Sportivo Italiano. La parte chiede al Collegio di adottare avverso [REDACTED] le sanzioni più adeguate e proporzionate tra quelle previste dallo Statuto/Regolamenti CSI (fino alla sospensione o esclusione dall'affiliazione), e avverso il Sig. [REDACTED] le sanzioni personali (fino alla rimozione dall'incarico di safeguarding e interdizione da ruoli omologhi), con eventuali prescrizioni accessorie.

Il sig. [REDACTED], incolpato in proprio e quale legale rappresentante della [REDACTED], nella propria memoria respinge il contenuto dell'atto di deferimento della Procura associativa affermando la rilevanza dell'autorizzazione sottoscritta dalla madre della minore alle uscite fuori orario di attività nonché la tempestività e la correttezza delle azioni intraprese nell'immediatezza del presunto fatto dagli operatori dell'Associazione. Secondo la ricostruzione offerta dall'incolpato il referente operativo sul luogo dell'evento, in coordinamento con il Responsabile dell'Associazione, avrebbe prontamente informato i genitori dei minori coinvolti. Successivamente ai fatti, il sig. [REDACTED], in qualità di Responsabile per la tutela dei minori, ha adempiuto agli obblighi previsti dal Modello Organizzativo interno, attivandosi in tal senso. Le informazioni acquisite sono state successivamente formalizzate in relazioni scritte da parte dei collaboratori presenti. L'Associazione - secondo la prospettazione - ha adempiuto agli obblighi circoscritti nel "*Modello di codice di condotta e di gestione*" predisposto da CSI e recepito integralmente dall'ASD, L'incolpato ritiene provato che non può essere attribuita all'Associazione alcuna violazione del Codice di Condotta CSI né una condotta di omessa denuncia. L'ASD ha rispettato i propri obblighi, informando le famiglie, attivando il Responsabile safeguarding, raccogliendo relazioni interne e trasmettendo il dossier al CSI secondo le procedure previste.

Come indicato, le parti, in sede di udienza, con comportamento collaborativo, hanno ribadito quanto specificato nelle rispettive memorie. Ad integrazione, la parte convenuta ha annotato che sul sito della ASD sarebbe presente il Codice di comportamento adottato. Nel corso della udienza è stata prospettata la possibilità di audire la minore (istanza, comunque, non formalizzata da alcuna delle parti): attività istruttoria che il Collegio ha ritenuto non necessaria, anche a tutela della stessa.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il procedimento attiene a fattispecie di particolare rilievo per la natura dei fatti concernenti minori e la specifica loro tutela.

Il Collegio evidenzia che ai fini di cui al presente procedimento, non rileva tanto l'accertamento di cosa sia realmente accaduto fra i minori (prerogativa della Giustizia ordinaria), ma i comportamenti preliminari e successivi ai presunti accadimenti.

Norma di riferimento è l'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 28.02.2021 concernente i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport e l'obbligatorietà di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tali modelli sono riferimento anche per gli affiliati e i tesserati. In considerazione di questo, il CSI ha predisposto e pubblicato (con ultimo aggiornamento nel giugno 2024) il *Codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione nel Centro Sportivo Italiano APS*, nonché le *Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*. Tali modelli organizzativi – come prescrive la norma di riferimento - dovevano, a cascata, essere adottati dalle associazioni e società sportive. Non si tratta, si annota, di una adozione solo formale, bensì comportamentale. Talché *“Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti del Centro Sportivo Italiano APS”* (art. 5, Codice). Del resto, quanto alle richiamate Linee guida, *“1. Le presenti linee guida si rivolgono ai sodalizi affiliati al Centro Sportivo Italiano APS – e relativi iscritti/e e tesserati/e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.”* (art. 1, Linee Guida).

L'ambito di esame della fattispecie in atti, da parte del Collegio, è evidentemente circoscritto all'adempimento conforme delle disposizioni di cui al Codice, alle Linee Guida e al modello organizzativo di cui le affiliate hanno l'obbligo di dotarsi, nonché alle attività poste in essere dal responsabile della tutela. In sostanza, si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a tutela dei minori, della violenza di genere e di ogni



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

altra condizione di discriminazione, in ragione di comportamenti rilevati come possibili illeciti associativi, di cui si esplicita nell'atto di deferimento.

Ora, da quanto accertato a mezzo della documentazione in atti (testimonianze, documenti allegati, anche dalle parti, come acquisiti, dichiarazioni) emerge che:

^ nell'imminenza degli accadimenti, il responsabile della associazione, che nel caso di specie ha assunto – come da dichiarazione dello stesso - anche il ruolo di Responsabile safeguarding dell'ASD, non risultando atto di nomina specifico malgrado il documento pubblicato sul sito della associazione lo preveda, non si è attivato come prescritto, non risultando direttive verso i responsabili in luogo, né sua presenza, né azioni verso i genitori dei minori coinvolti; anche la comunicazione dovuta al Child Safeguarding Focal Point non risulta resa nell'immediatezza, come prescritto;

^ il “*Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva*” pubblicato sul sito della associazione, di cui è stata dichiarata l'esistenza in sede di audizione (essendo il documento dalla parte prodotto con la memoria difensiva un semplice modello non compilato) è privo di datazione certa e non risulta possibile risalire all'esatta data di pubblicazione; in ogni caso, di tale modello non si fa cenno, né tantomeno rinvio, nel contratto di collaborazione sportiva come depositato in atti; ancora, non risultano, non avendo l'incolpato depositato nulla in proposito, specifiche istruzioni fornite ai responsabili maggiorenni in luogo;

^ lo svolgimento dei fatti post accadimento, come accertati dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese all'udienza, denota un evidente discrasia rispetto alle necessarie attenzioni e tutele verso i minori coinvolti, sentiti senza i genitori e senza le opportune cautele (in specie, risulta pacifico che la genitrice della minore è stata avvisata con rilevante ritardo); se è pur vero, infatti, che si trattava di adolescenti dell'età [REDACTED], è altresì vero che la fattispecie – di particolare rilievo - doveva indurre i responsabili maggiorenni - ove fossero stati effettivamente istruiti, il che non risulta – ad un comportamento di maggiore prudenza, che inequivocabilmente doveva condurli a dare avviso ai genitori nell'immediatezza e attendere la presenza degli stessi esercenti la responsabilità genitoriale prima di attivare audizioni o quant'altro nei confronti di tutti i minorenni coinvolti; invece, i comportamenti posti in essere dal personale e dai collaboratori adulti e il mancato intervento del Responsabile safeguarding dell'ASD ha in fatto determinato una situazione in cui è ravvisabile una maggiorazione del disagio delle parti coinvolte e una indebita propalazione degli accadimenti, come si sovviene dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori in luogo prodotte in atti dalla Procura Associativa;



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

^ ulteriormente, anche quanto avvenuto durante la serata, pre-evento di cui si tratta, nell'uscita dei collaboratori minori, recatisi presso pubblico esercizio, e al loro rientro, avendo potuto determinare condizioni di carenza di lucidità nei minori, come si legge in alcune dichiarazioni assunte e prodotte in atti dalla Procura Associativa, non risulta essere stato oggetto di adeguate azioni da parte dei responsabili, come da svolgersi anche a titolo preventivo;

^ irrilevante si deve ritenere infine la dichiarazione di *manleva* rilasciata dai genitori dei collaboratori minori; al di là della valutazione di valenza di tali dichiarazioni, i comportamenti qui in esame attengono alle regole che presiedono la tutela dei soggetti, a maggior ragione ove minorenni, che partecipano alla attività sportiva.

Da quanto sopra, in generale, viene in rilievo una sottovalutazione colpevole di quanto in concreto esplicitano le disposizioni sopra richiamate. Ciò evidenzia una responsabilità specifica del presidente della associazione, qui rafforzata dall'essere, al contempo, Responsabile safeguarding dell'ASD, per violazione delle disposizioni richiamate; responsabilità che involge anche l'associazione stanti le evidenti carenze organizzative e dispositive in capo alla stessa comprovata da una gestione confusa e gravemente sconveniente rispetto alla minor età dei soggetti coinvolti.

Quanto si rinviene è la violazione degli obblighi, nonché degli strumenti e delle modalità disposte dal Codice di condotta e dal modello organizzativo e comunque, quantomeno, la responsabilità per quel che il Codice di comportamento definisce omissione negligente di assistenza: *"Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Codice, omette di intervenire"*.

Ritiene il Collegio che tali violazioni meritino adeguata sanzione, corredata da disposizioni accessorie volte alla prevenzione anche per il futuro.

In tal senso, stante la rilevanza di quanto ascripto e accertato, richiamando il principio di tutela rafforzata dei minori che presiede anche la richiamata normativa e sua applicazione, sicchè in specie per i tesserati che siano pure collaboratori doveva essere coniugata particolare attenzione, qui mancata, ritenuta la responsabilità delle parti incolpate per quanto precede, si ritiene di comminare: * al tesserato signor [REDACTED] la sanzione della interdizione a tempo da tutte le funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali per mesi otto, precisando che tale interdizione non si applica alle attività formative, che il tesserato potrà svolgere e che, nel caso entro cinque mesi svolga almeno una specifica attività formativa in materia di tutela



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie, adeguatamente certificata e documentata, su richiesta motivata il Collegio potrà disporre la riduzione della sanzione a mesi cinque;

* alla [REDACTED] la sanzione della censura, con l'obbligo di organizzare o comunque far partecipare i collaboratori, sia maggiorenni che minorenni, prima dell'inizio delle prestazioni, a un corso in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie, in connessione con il Codice in tema e il modello organizzativo connesso, nonché allegare tali documenti ai contratti di collaborazione; lo svolgimento di detto corso per i tesserati dovrà essere certificata e la relativa documentazione trasmessa – entro il 31 maggio 2026 – al Comitato Provinciale di appartenenza, il quale vigilerà sull'adempimento e ne riferirà al Collegio.

P.Q.M.

il Collegio dispone:

A) di comminare al tesserato signor [REDACTED] la sanzione della interdizione a tempo da tutte le funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali per mesi otto, precisando che tale interdizione non si applica alle attività formative, che il tesserato potrà svolgere, e che, nel caso entro cinque mesi svolga almeno una specifica attività formativa in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie, adeguatamente certificata e documentata, su richiesta motivata il Collegio potrà disporre la riduzione della sanzione a mesi cinque;

B) di comminare alla [REDACTED], la sanzione della censura, con l'obbligo di organizzare o comunque far partecipare i collaboratori, sia maggiorenni che minorenni, prima dell'inizio delle prestazioni, a un corso in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle condotte improprie, in connessione con il Codice in tema e il modello organizzativo connesso, nonché allegare tali documenti ai contratti di collaborazione; lo svolgimento di detto corso per i tesserati dovrà essere certificata e la relativa documentazione trasmessa – entro il 31 maggio 2026 – al Comitato Provinciale di appartenenza, il quale vigilerà sull'adempimento e ne riferirà al Collegio. A proposito di detto obbligo, ricorda che *“Il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dal Collegio è da intendersi come violazione degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto”* (art. 16 Regolamento Collegio Nazionale dei Probiviri). Conseguentemente l'eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal presente provvedimento è passibile a sua volta di apertura di procedimenti associativi.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione, al signor [REDACTED] e al Comitato di Forlì (anche per gli adempimenti di verifica di cui sopra), nonché al livello nazionale.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale

Fabio Arrigoni

Presidente Collegio Probiviri CSI Interregionale Nord

Silvia Cavallini (relatrice)

Alessandro Spano (componente)

Copia conforme all'originale del provvedimento assunto in data 25.11.2025,
qui con parti oscurate a fini pubblicazione.
Fabio Arrigoni - Presidente Collegio